

# REGOLAMENTO DI FUNZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

## TITOLO I

### PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

#### Articolo 1 – Istituzione di un elenco aperto di operatori economici di prestatori di servizi di ingegneria e architettura

1. È istituito presso la Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. (di seguito “la Società”) l'elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (di seguito “Elenco”).
2. L'Elenco è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito “Codice”) e di cui alle altre disposizioni legislative e regolamentari in tema di affidamenti pubblici, nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie della Società.
3. Le finalità che la Società intende perseguire con l'istituzione del l'Elenco sono:
  - a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di servizi di ingegneria e architettura che prevedono l'invito, nel rispetto delle superiori previsioni, di operatori economici;
  - b) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione e per fasce d'importo, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nell'affidamento di contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
  - c) preconstituire in ogni caso una sintesi aggiornata degli operatori economici presenti nei settori merceologici d'interesse aziendale, ai più generali fini di ricerche di mercato.
4. L'istituzione dell'Elenco non vincola la Società ad avviare acquisizioni o richieste di offerta per le categorie previste; pertanto, l'iscrizione all'Elenco non garantisce l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, né genera alcun affidamento in capo all'Operatore Economico.
5. Nel caso in cui emergano particolari esigenze connesse al singolo contratto ovvero non sia presente una categoria di specializzazione, la Società si riserva la facoltà d'individuare gli operatori economici da invitare alle procedure d'affidamento di contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza europea anche mediante autonome e ulteriori esplorazioni di mercato.

#### Articolo 2 – Ambito oggettivo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina e definisce i meccanismi di formazione e aggiornamento dell'Elenco, le categorie di servizi di ingegneria e architettura (nel prosieguo "Categorie di specializzazione") con le relative fasce di importo, le modalità di selezione degli operatori economici e ogni altro profilo di gestione.
2. L'Elenco è utilizzato dalla Società per gli affidamenti e le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere b) ed e) del Codice.
3. L'Elenco, costituito a seguito di avviso pubblico, è pubblicato sul sito *internet* aziendale, nella sezione "società trasparente", che contiene il *link* alla pagina con le istruzioni agli operatori economici per presentare istanza d'iscrizione.
4. L'avviso di costituzione dell'Elenco è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito *internet* aziendale, in cui è pubblicato anche il presente regolamento, e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo ANAC).

### **Articolo 3 – Soggetti ammessi a presentare istanza d'iscrizione all'elenco di operatori economici**

1. Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione all'Elenco gli operatori economici di cui all'articolo 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") in possesso dei requisiti di ordine generale e speciali di cui ai successivi articoli 7 e 8, ad eccezione dei raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice nonché i raggruppamenti di cui alla successiva lettera f) dell'articolo 66 comma 1 suddetto.
2. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici iscritti di costituire raggruppamenti temporanei in sede di consultazione da parte della Società, anche con soggetti non inclusi nell'Elenco.

### **Articolo 4 – Durata dell'Elenco**

1. L'elenco è permanente.
2. La Società si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento ovvero gli allegati allo stesso.
3. In tale caso viene dato apposito avviso pubblico, nelle medesime modalità utilizzate per il presente Regolamento in quanto applicabili.
4. Le modalità e la durata dell'iscrizione sono disciplinate al successivo Titolo III.

### **Articolo 5 - Divieti**

1. È vietato presentare più domande per la medesima fascia d'importo relativa alla singola categoria di specializzazione individuata.
2. La piattaforma di approvvigionamento digitale (di seguito "Piattaforma") impedisce la presentazione di più richieste da parte del medesimo operatore economico per la singola categoria e per la medesima fascia d'importo.

## **TITOLO II**

## ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI

### Articolo 6 – Articolazione dell'elenco di operatori economici

1. L'elenco è articolato nelle seguenti sezioni e nelle categorie di specializzazione di cui all'Allegato A del presente regolamento.
2. Le categorie di specializzazione sono suddivise in fasce d'importo, in relazione alle quali sono previsti specifici requisiti di iscrizione secondo quanto previsto nel prosieguo.
3. Le fasce d'importo sono quelle di seguito indicate:
  - 1) prima fascia d'importo inferiore ad € 5.000,00;
  - 2) seconda fascia d'importo da € 5.000,01 fino ad € 39.999,99;
  - 3) terza fascia d'importo da € 40.000,00 fino ad 139.999,99;
  - 4) quarta fascia d'importo da € 140.000,00 fino alla soglia di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 14 del Codice.
4. L'iscrizione in una fascia d'importo comporta l'iscrizione anche nelle fasce d'importo inferiori; conseguentemente l'operatore economico iscritto ad una fascia può essere interpellato per gli eventuali successivi affidamenti di valore ricompreso nella fascia di importo indicata all'atto di iscrizione e nelle fasce di importo inferiore, ove esistenti.

### Articolo 7 - Requisiti di carattere generale per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici devono possedere e mantenere i requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.
2. Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata in conformità alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica intervenuta con le medesime modalità.
3. Gli operatori economici devono altresì possedere e mantenere per tutta la durata dell'iscrizione, per ogni sezione, categoria e fascia d'importo, i requisiti di carattere speciale individuati nel presente regolamento.
4. Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata in conformità alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica intervenuta con le medesime modalità.
5. Mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata in conformità alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli operatori economici possono

attestare altresì il conseguimento delle certificazioni di qualità, avendo cura di allegare, qualora in possesso, le certificazioni: SA8000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001, ISO 14064-1 e UNI/Pdr 125.

6. Con le medesime modalità di cui al comma 5 possono altresì essere prodotti ulteriori documenti attestanti il possesso di ulteriori requisiti, dati o informazioni ritenuti rilevanti per la categoria d'interesse ai fini dell'iscrizione.

7. Gli operatori economici iscritti nell'Elenco devono espressamente comunicare alla Società, mediante le apposite funzioni previste dalla Piattaforma tutte le variazioni che rilevino ai fini dell'iscrizione all'Elenco stesso, ivi incluse le variazioni soggettive che implicino un'effettiva modifica del soggetto giuridico.

### **Articolo 8 – Requisiti di carattere speciale per l'iscrizione**

1. Ai fini dell'iscrizione, per ogni categoria di specializzazione, gli operatori economici devono essere iscritti presso i registri, gli ordini o albi ovvero possesso delle certificazioni e autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente, italiana ovvero dello stato di appartenenza, per l'esercizio dell'attività inclusa nella categoria per la quale si richiede l'iscrizione e possedere:

- a) i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 del Codice;
- b) per le prestazioni "servizi di verifica del progetto" il possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, Sezione IV, dell'Allegato I.7 al Codice;
- c) per le prestazioni di collaudo, i requisiti di cui all'articolo 14, Sezione III, Capo I dell'allegato II.14 del Codice;
- d) per le prestazioni di collaudo statico, i requisiti di cui all'articolo 30, Sezione III, Capo I dell'allegato II.14 del Codice;
- e) ogni ulteriore requisito previsto dalla normativa vigente ai fini dell'esecuzione delle prestazioni incluse nella categoria di specializzazione.

2. Ai sensi dell'articolo 116 del Codice, non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea

ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

3. Per l'iscrizione a ciascuna delle fasce d'importo gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale:

a) avere conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda d'iscrizione un fatturato globale pari almeno al valore massimo della fascia d'importo per la quale si chiede l'iscrizione; per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto;

b) avere eseguito nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda d'iscrizione almeno due contratti aventi oggetto analogo alla categoria di specializzazione a cui è chiesta l'iscrizione per un importo pari alla metà del valore massimo della fascia d'importo per la quale è chiesta l'iscrizione.

### TITOLO III

#### PROCEDURA D'ISCRIZIONE

##### Articolo 9 – Adempimenti per l'iscrizione all'elenco aperto degli operatori economici

1. L'iscrizione all'Elenco è consentita senza limitazioni temporali. L'elenco degli operatori economici regolarmente iscritti nell'Elenco è pubblicato su sito *internet* aziendale.

2. Per poter presentare domanda d'iscrizione, è necessario accedere alla Piattaforma raggiungibile all'indirizzo *internet* <https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it>, entrando, all'interno della Sezione "elenco operatori economici", nella pagina "[Bandi e avvisi d'iscrizione](#)".

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite il rilascio di specifiche credenziali. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare per l'accesso alla Piattaforma. Per i requisiti tecnici, la registrazione e l'accesso dell'operatore economico alla propria area riservata della Piattaforma, si rimanda al documento "Modalità

tecniche per l'utilizzo della Piattaforma e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" scaricabile dalla sezione "Documenti" della voce "Accesso area riservata" della Piattaforma.

3. Per le modalità con cui presentare la domanda d'iscrizione, con cui formulare alla Società richieste di chiarimenti e con cui procedere al rinnovo dell'iscrizione si rimanda al documento "Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori" scaricabile dalla sezione "Documenti" della voce "Istruzioni e manuali" della Piattaforma.

4. La domanda d'iscrizione dev'essere sottoscritta digitalmente da un rappresentante legale dell'operatore economico.

5. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda d'iscrizione, la Società conclude l'esame della medesima dando comunicazione all'istante dell'accoglimento o del rigetto della domanda, mediante la Piattaforma e a mezzo Posta Elettronica Certificata. Detto termine può essere prorogato fino a novanta giorni in ragione della numerosità delle istanze pervenute.

6. Nell'ipotesi in cui la domanda d'iscrizione presenti omissioni, inesattezze o irregolarità, la Società comunica all'istante le carenze riscontrate, assegnando allo stesso un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per la sanatoria delle stesse.

7. Con la comunicazione di cui al comma 6, i termini di cui al comma 5 sono sospesi. Detti termini ricominciano a decorrere:

- il decimo giorno successivo alla data di trasmissione dei documenti inviati dall'operatore economico, a seguito della richiesta della Società;
- il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dalla Società per l'integrazione o rettifica della documentazione, nel caso in cui l'Operatore non abbia risposto.

8. In mancanza di comunicazione da parte della Società, trascorso il termine di cui al comma 5, la domanda d'iscrizione deve intendersi come accolta, ferma restando la facoltà di proroga del termine.

9. La Società può, in qualsiasi momento, procedere alla verifica del possesso e della permanenza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione dall'operatore economico.

## Articolo 10 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione avviene per il tramite della Piattaforma.

2. All'atto della registrazione, gli operatori economici sono tenuti ad indicare direttamente sulla Piattaforma l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.



3. Con l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1, la Piattaforma inoltra anche una comunicazione all'indirizzo Posta Elettronica Certificata o a quello e-mail inseriti dall'operatore economico all'atto dell'iscrizione.
4. Per ogni comunicazione con la Società relativa all'iscrizione all'Elenco, gli operatori economici devono utilizzare la Piattaforma.
5. Non saranno prese in considerazione comunicazioni trasmesse con mezzi di comunicazione diversi dalla Piattaforma.

### **Articolo 11 – Durata dell'iscrizione**

1. L'iscrizione è valida per un anno ed è soggetta a rinnovo. La data di scadenza della validità dell'iscrizione è comunicata all'operatore economico iscritto, a mezzo Posta Elettronica Certificata, trenta giorni naturali antecedenti la scadenza della medesima.
2. L'operatore economico, una volta scaduta la validità della sua iscrizione, non può essere interpellato fino al completamento del rinnovo.
3. All'istanza di rinnovo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del precedente articolo 9.
4. Gli operatori economici iscritti nell'Elenco hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati forniti ed i requisiti dichiarati al momento della richiesta d'iscrizione in caso di loro modifica. Le variazioni afferenti modifiche soggettive dell'operatore economico devono essere comunicate tramite la sezione "comunicazioni", la Società provvede a recepirle o indicare all'operatore la corretta modalità di gestione.
5. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo entro 6 mesi dalla scadenza della validità dell'iscrizione, la Società procede alla sospensione dell'operatore economico. Si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 15.

### **Articolo 12 - Modalità di attuazione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento**

1. Al fine di ottemperare ai principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, la Società procede, per ogni affidamento di cui all'articolo 50 comma 1 lettere b) ed e) del Codice del Codice, ad indicare nella decisione a contrarre, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, almeno i seguenti elementi:
  - a) l'identificazione della categoria di specializzazione o di lavori pertinente all'oggetto del contratto da affidare;
  - b) valore stimato del contratto da affidare;
  - c) la fascia importo della categoria di specializzazione o di lavori di cui alla lettera a) entro cui rientra il valore di cui alla lettera b).
2. In relazione alla lettera a), del comma 1, in caso di servizi o forniture rientranti in più categorie e di appalti misti di cui all'articolo 14 del Codice, la decisione a contrarre indica la prestazione prevalente.

3. Si applica la disciplina di cui all'articolo 49 del Codice.
4. Per gli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice, la Società si riserva la possibilità di procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto in conformità alle procedure aziendali; in questo caso, la decisione a contrarre deve indicare, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b).

### **Articolo 13 – Modalità per la selezione degli operatori economici da consultare**

1. La Società procede alla consultazione dell'Elenco al fine di individuare gli operatori economici validamente iscritti nella categoria e nella fascia d'importo corrispondenti all'oggetto e al valore stimato del contratto da affidare, escludendo l'operatore economico uscente alla sussistenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 49, comma 2 del Codice.
2. In relazione alle sole procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) del Codice, gli operatori economici di cui al comma 1 sono individuati tra quelli validamente iscritti alla data di protocollo della decisione di contrarre di cui al precedente articolo 12.

### **Articolo 14 – Cancellazione dall'elenco di operatori economici**

La Società procede alla cancellazione degli operatori economici dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione formulata tramite istanza formale dell'operatore economico;
  - b) mancato rinnovo dell'iscrizione entro i 3 anni dalla scadenza della validità dell'iscrizione;
  - c) evidenza, all'esito dell'istruttoria, della presenza di dichiarazioni false e mendaci;
  - d) esecuzione di prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede o con grave errore nell'esercizio delle prestazioni professionali.
2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo, la Società comunica all'operatore economico le ragioni per cui intende procedere alla cancellazione dall'Elenco e lo invita a presentare, entro il termine di dieci giorni, le proprie controdeduzioni ed ulteriore documentazione. Trascorso tale termine senza che l'operatore produca controdeduzioni si dà luogo alla Cancellazione. Qualora l'operatore presenti controdeduzioni, entro i successivi dieci giorni, in caso di mancato accoglimento delle giustificazioni presentate dall'operatore economico, la Società provvede a comunicarne le ragioni.
  3. L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico nei cui confronti è avviato il procedimento di cancellazione di cui al precedente comma 2 è sospesa dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento sino al termine dello stesso.
  4. Trascorso un anno dalla cancellazione, l'operatore economico oggetto del provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma 2 può nuovamente presentare istanza di iscrizione, con le modalità di cui al precedente articolo 11, comprovando l'effettiva riacquisizione dei requisiti.



## **Articolo 15 – Sospensione dall’elenco di operatori economici**

1. La Società procede alla sospensione degli operatori dall’Elenco nei seguenti casi:

- a) mancato rinnovo dell’iscrizione entro il termine di 6 mesi decorrenti dalla data di scadenza dell’iscrizione annuale;
- b) assenza o sopravvenuta perdita, all’esito dell’istruttoria espletata dalla Società di uno o più requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco;
- c) rifiuto ingiustificato o mancata produzione della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti d’iscrizione all’Elenco entro il termine fissato dalla Società, che comunque non può essere inferiore a dieci giorni lavorativi;
- d) mancata risposta in carenza di idonea o congrua giustificazione all’invito a presentare offerta per almeno tre volte in un biennio.

2. La Società comunica l’intenzione di procedere alla sospensione dall’Elenco e le relative ragioni all’operatore economico, che può presentare, entro il termine di dieci giorni, le proprie controdeduzioni ed ulteriore documentazione. Trascorso tale termine senza che l’operatore produca controdeduzioni si darà luogo alla sospensione. Qualora l’operatore presenti controdeduzioni, entro i successivi dieci giorni, in caso di mancato accoglimento delle giustificazioni presentate dall’operatore economico, la Società provvede a comunicarne le ragioni.

3. Successivamente alla sospensione l’operatore economico può in qualunque momento manifestare nuovamente, tramite l’invio di domanda di iscrizione mediante la sezione comunicazioni della Piattaforma, la volontà di iscriversi e permanere nell’elenco, comprovando la riacquisizione dei requisiti e corredando l’istanza di tutti i necessari documenti richiesti.

## **Articolo 16 – Legge applicabile e foro di competenza**

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere dall’applicazione del presente regolamento si applica la legge italiana, senza riferimento alcuno alle norme di diritto internazionale privato in materio di conflitto di legge.

2. Per qualsiasi controversia in merito alla validità, interpretazione, esecuzione, attuazione od efficacia del presente regolamento, o comunque connessa o dipendente dallo stesso, ivi compresi i provvedimenti che la Società assumerà nei confronti degli operatori economici, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

## **Articolo 17 – Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali necessari per l'iscrizione all'elenco avverrà nei modi e nelle forme previste dall'Informativa privacy presente all'interno del portale. Per maggiori informazioni si rimanda integralmente a quest'ultima.



**ALLEGATO A****AL REGOLAMENTO DI FUNZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV S.P.A****ELENCO DELLE CATEGORIE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

<b>Codice</b>	<b>Categorie di Servizi di Ingegneria e Architettura</b>
<b>P01</b>	<b>EDILIZIA</b>
P01.01	Studi di fattibilità
P01.02	Progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva
P01.03	Direzioni lavori, misure e contabilità
P01.04	Coordinamento della Sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione
P01.05	Attività di Supporto al RUP
P01.06	Studi di impatto ambientale e screening per procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale
P01.07	Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale o solo finale
<b>P02</b>	<b>STRUTTURE</b>
P02.01	Studi di fattibilità
P02.02	Progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva
P02.03	Direzioni lavori, misure e contabilità
P02.04	Coordinamento della Sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione
P02.05	Attività di Supporto al RUP
P02.06	Studi di impatto ambientale e screening per procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale
P02.07	Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale o solo finale
P02.08	Collaudo Statico
<b>P03</b>	<b>IMPIANTI</b>
P03.01	Studi di fattibilità
P03.02	Progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva
P03.03	Direzioni lavori, misure e contabilità
P03.04	Coordinamento della Sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione
P03.05	Supporto al RUP
P03.06	Studi di impatto ambientale e screening per procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale
P03.07	Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale o solo finale
P03.08	Collaudo tecnico funzionale degli impianti
<b>P04</b>	<b>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ</b>
P04.01	Studi di fattibilità
P04.02	Progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva
P04.03	Direzioni lavori, misure e contabilità
P04.04	Coordinamento della Sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione
P04.05	Attività di Supporto al RUP
P04.06	Studi di impatto ambientale e screening per procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale
P04.07	Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale o solo finale

<b>P05</b>	<b>IDRAULICA</b>
P05.01	Studi di fattibilità
P05.02	Progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva
P05.03	Direzioni lavori, misure e contabilità
P05.04	Coordinamento della Sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione
P05.05	Supporto al RUP
P05.06	Studi di impatto ambientale e screening per procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale
P05.07	Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale o solo finale
P05.08	Collaudo tecnico funzionale degli impianti
<b>P06</b>	<b>TECNOLOGIA DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE</b>
P06.01	Studi di fattibilità
P06.02	Progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva
P06.03	Direzioni lavori, misure e contabilità
P06.04	Coordinamento della Sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione
P06.05	Attività di Supporto al RUP
P06.06	Studi di impatto ambientale e screening per procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale
P06.07	Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale o solo finale
<b>P07</b>	<b>PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE</b>
P07.01	Studi di fattibilità
P07.02	Progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva
P07.03	Direzioni lavori, misure e contabilità
P07.04	Coordinamento della Sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione
P07.05	Attività di Supporto al RUP
P07.06	Studi di impatto ambientale e screening per procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale
P07.07	Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale o solo finale
P07.08	Monitoraggio Ambientali
<b>P08</b>	<b>TERRITORIO E URBANISTICA</b>
P08.01	Pianificazione e programmazione
P08.02	Progetto di fattibilità tecnico-economica
P08.03	Monitoraggio Ambientali
<b>P09</b>	<b>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</b>
P09.01	Ispezione manufatti LG ponti e gallerie: Censimento, ispezione e calcolo classe di attenzione dei manufatti secondo Linee guida ponti e Linee guida gallerie (liv. 0-1-2)
P09.02	Verifica manufatti LG ponti e gallerie: Verifica dei manufatti secondo Linee guida ponti e Linee guida gallerie (liv. 3-4)
P09.03	Verifica strutturale dei manufatti per le pratiche di autorizzazione per massa dei Trasporti Eccezionali
P09.04	Ingegneria idraulica
P09.05	Ingegneria geotecnica
P09.06	Ingegneria ambientale
P09.07	Ingegneria dei trasporti
P09.08	Servizi di verifica del progetto
P09.09	Servizi di perizia su beni immobili